

DECRETO 31 ottobre 2000.

Differimento dei termini del pagamento delle tasse automobilistiche sui rimorchi adibiti al trasporto di cose.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Viste le modifiche apportate dall'art. 6, comma 22, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'art. 2 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39), lettere *d* e *d-ter*, in virtù delle quali le tasse automobilistiche per i rimorchi adibiti al trasporto di cose non sono più da commisurarsi alla portata espressa in quintali bensì al peso massimo dei rimorchi trasportabili per le automotrici;

Considerato che per i rimorchi adibiti al trasporto di cose occorre procedere alla determinazione di nuovi importi delle tasse automobilistiche, da corrispondere per uno o due periodi fissi quadrimestrali decorrenti dal 1° febbraio, 1° giugno e 1° ottobre, oppure per un intero anno (12/12) decorrente dall'inizio di uno dei suddetti periodi fissi, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *e*, del regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse medesime adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;

Visto il decreto ministeriale 26 gennaio 2000, che ha differito, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000, nonché il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000, con scadenza anteriore al 30 aprile 2000;

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 2000, che ha ulteriormente differito, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000 al periodo compreso tra il 1° ed il 30 giugno 2000, nonché il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000 con scadenza anteriore al 30 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale 21 giugno 2000 che, nel differire nuovamente il pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, per i rimorchi adibiti al trasporto di cose, al periodo compreso tra il 1° ed il 31 ottobre 2000, ha altresì differito allo stesso periodo il pagamento delle medesime tasse per il periodo con scadenza nel mese di giugno 2000 e posticipato il termine per il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000, con scadenza anteriore al 31 ottobre 2000, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462;

Visto l'art. 18 della legge 21 maggio 1955, n. 463, il quale attribuisce al Ministro delle finanze la facoltà di stabilire con proprio decreto nuove forme di pagamento delle tasse automobilistiche e di modificare le forme, i termini e le modalità di pagamento del predetto tributo;

Decreta:

- Art.1 -

Per i rimorchi adibiti al trasporto di cose il rinnovo di pagamento delle tasse automobilistiche con scadenza nel mese di febbraio 2000, già prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 30 aprile 2000 e, successivamente, ai periodi compresi tra il 1° ed il 30 giugno 2000 ed il 1° ed il 31 ottobre 2000, è ulteriormente prorogato al periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 2001; al medesimo periodo compreso tra il 1° ed il 28 febbraio 2001 è prorogato, inoltre, il pagamento delle stesse tasse automobilistiche con scadenza nel mese di giugno e nel mese di ottobre 2000.

Nello stesso termine è corrisposto il versamento relativo alle nuove immatricolazioni effettuate dal 1° gennaio 2000, con scadenza anteriore al 28 febbraio 2001, in base al regolamento adottato con decreto ministeriale 18 novembre 1998, n. 462.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2000

Il Ministro: DEL TURCO
Roma, 15 novembre 2000 – Prot. n.3820/SNS

- Art. 61 -

(Disposizioni in materia di autotrasporto)

(Testo approvato in via definitiva dal Senato della Repubblica il 9 novembre 2000, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e contenuto nella Legge "**Misure in materia fiscale**" cosiddetto "collegato fiscale alla Finanziaria 2000").

1. All'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dopo il comma 22, sono aggiunti i seguenti:

"22-bis. Le tasse automobilistiche dovute in relazione alla massa rimorchiabile degli autoveicoli per trasporto di cose sono determinate secondo i parametri e le misure individuati nella tabella 2-bis allegata alla presente legge.

22-ter. Le tasse di cui al comma 22-bis sono dovute, sulla base delle caratteristiche tecniche, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, in aggiunta a quelle dovute per le automotrici, entro i termini e con le modalità in vigore per le stesse.

22-quater. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere modificate le misure delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2-bis allegata alla presente legge".

2. I versamenti di cui al comma 22-bis dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotto dal comma 1 del presente articolo, relativi a periodi già scaduti nell'anno 2000 ma non ancora eseguiti, devono essere effettuati nel primo periodo utile per il pagamento a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle caratteristiche tecniche risultanti dalla carta di circolazione, tenendo conto delle eventuali limitazioni risultanti dalla carta di circolazione, alla stessa data. ... *OMISSIS* ...

TABELLA 2-bis (Art. 6, comma 22-bis)

Tariffa 1	Per autoveicoli di massa complessiva fino a 3,5 tonnellate	L. 50.000
Tariffa 2	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate e fino a 8 tonnellate	L. 150.000
Tariffa 3	Per autoveicoli di massa complessiva superiore a 8 tonnellate ma inferiore a 18 tonnellate	L. 500.000
Tariffa 4	Per autoveicoli di massa complessiva pari a 18 tonnellate o superiore	L. 1.100.000
Tariffa 5	Per trattori stradali:	
	a) a 2 assi	L. 1.100.000
	b) a 3 assi	L. 1.550.000

Nota. Sono esenti gli autoveicoli che, con annotazione di vincolo sulla carta di circolazione, trainano esclusivamente carrelli per il trasporto di carri ferroviari. I versamenti per i quali con la tariffa di cui sopra non viene raggiunto il minimo previsto dalla direttiva CEE dovranno essere effettuati nella misura minima stabilita dalla direttiva stessa.